



Alla c. a. Ambiti Territoriali responsabili della
programmazione sociale

e, p.c., all' INPS
D.C. Ammortizzatori sociali

CdG: MA001-A001

alle Regioni e Province Autonome, Strutture
competenti

Oggetto: Comunicazione dei punti per l'accesso al REI

Come noto, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo n. 147 del 2017, *"il REI è richiesto presso specifici punti per l'accesso identificati dai comuni che si coordinano a livello di ambito territoriale"*. Le caratteristiche dei punti per l'accesso sono successivamente identificate all'articolo 5, comma 1: si tratta di luoghi *"presso i quali in ogni ambito territoriale è offerta informazione, consulenza e orientamento ai nuclei familiari sulla rete integrata degli interventi e dei servizi sociali e, qualora ricorrano le condizioni, assistenza nella presentazione della richiesta del REI."* La medesima disposizione prevede che i punti per l'accesso siano *"comunicati, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, da ciascun ambito territoriale all'INPS, alla regione di competenza e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne dà diffusione sul proprio sito istituzionale"*. Il comma 10 del medesimo articolo 5 dispone infine che *"i servizi per l'informazione e l'accesso al REI [...] costituiscono livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente"*.

Nelle scorse settimane diversi enti hanno comunicato al Ministero i punti per l'accesso individuati, ma la gran parte delle amministrazioni non ha ancora provveduto. Anche sulla base delle prime comunicazioni pervenute, pertanto, in prossimità della scadenza del termine dei 90 giorni, si forniscono con la presente alcune istruzioni operative finalizzate a raccogliere le informazioni secondo modalità omogenee su tutto il territorio nazionale, che permettano di fornire un servizio utile al cittadino mediante la successiva consultazione sul sito internet del Ministero. In particolare, si chiede a ciascun ambito territoriale, utilizzando il format allegato, di indicare per ciascun comune le seguenti informazioni:

- Denominazione del punto per l'accesso al REI;
- Indirizzo;
- Giorni ed orari di apertura;
- Contatti per il pubblico (telefono e indirizzo mail).

Si ricorda che ai sensi dell'art. 9, comma 1, del citato decreto legislativo, i comuni possono identificare anche "*altra struttura*", oltre ai punti per l'accesso al REI, presso cui il beneficio può essere richiesto. Si ritiene che il legislatore delegato abbia inteso in tal modo facilitare la richiesta del REI, ove il comune lo ritenga, fornendo la possibilità di presentare domanda presso struttura diversa dai punti per l'accesso al REI, che – costituendo livello essenziale delle prestazioni – si caratterizzano come servizi a titolarità pubblica. A tali *altre strutture* sono pertanto delegabili solo compiti di raccolta materiale delle domande, fermo restando che l'interlocuzione con l'INPS e i relativi flussi informativi avvengono da parte degli "*ambiti territoriali, eventualmente per il tramite dei comuni che li compongono*" (art. 9, co. 2, del d. lgs. n. 147/17). Per quanto la norma non preveda uno specifico obbligo di comunicazione al Ministero, si ritiene opportuno che anche queste eventuali ulteriori strutture siano comunicate, distinguendole nel format allegato dai punti per l'accesso al REI, al fine di offrire un servizio completo ai cittadini.

Vista la delicatezza dei dati trattati, appare utile qui ricordare le modalità previste da INPS per la comunicazione delle informazioni contenute nel modulo di domanda del REI e per la successiva visualizzazione degli esiti. In particolare, l'INPS ha già messo gli ambiti o i comuni nella condizione di avvalersi di operatori esterni per gli adempimenti di competenza legati alla presentazione della domanda. E' infatti disponibile il cd. canale upload da web, che, pur lasciando in capo al comune o all'ambito l'obbligo di trasmissione delle domande, permette di sgravarli dei compiti più onerosi di raccolta delle informazioni, i quali possono essere esternalizzati, ove il comune lo ritenga, richiedendo alla struttura delegata dal comune esclusivamente di predisporre secondo le specifiche tecniche indicate da INPS il file xml contenente le informazioni necessarie per la successiva trasmissione. L'utilizzo dell'inserimento manuale da web, invece, ove delegato ad operatori esterni al comune, attribuirebbe agli eventuali delegati esterni le stesse prerogative di visualizzazione e di gestione delle domande spettanti ai

dipendenti abilitati del Comune o dell'Ambito delegante.

Ad ogni buon fine si segnala che è prevista l'implementazione nella piattaforma INPS-REI di una specifica funzione di gestione da parte dei comuni e degli ambiti delle deleghe agli enti terzi, che consentirà a questi ultimi funzioni di visualizzazione e di gestione delle domande limitate rispetto a quelle spettanti ai dipendenti abilitati del comune o dell'ambito delegante, pur permettendo al soggetto delegato di procedere alla trasmissione telematica delle domande REI ad INPS. Tale aggiornamento sarà disponibile entro la fine di marzo 2018.

Le informazioni sui punti per l'accesso al REI e sulle eventuali altre strutture identificate per la presentazione delle domande devono essere inviate entro il 22 gennaio p.v. per posta certificata utilizzando il format allegato (formato Excel o equivalente) al seguente indirizzo: dginclusione.div2@pec.lavoro.gov.it.

Si ricorda che le informazioni devono essere inviate anche all'INPS e alla regione o provincia autonoma di competenza. Con riferimento all'INPS, si allega l'indirizzario delle direzioni regionali competenti cui inviare contestualmente la comunicazione.

Resta fermo che le caratteristiche e i servizi offerti nei punti per l'accesso al REI dovranno essere oggetto di programmazione regionale nell'ambito del Piano regionale per la lotta alla povertà o altro atto necessario per la programmazione dei servizi per l'attuazione del REI, la cui adozione è prevista in sede di prima applicazione entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore del d. lgs. n. 147/17 (art. 14, co. 1).

La presente è inviata a tutti gli Ambiti Territoriali, individuati ai sensi dell'art. 8 della legge 328 del 2000, come comunicati dalle Regioni e dalle Province Autonome, con preghiera di diffusione a tutti gli enti erogatori di prestazioni assistenziali nel territorio di ciascun Ambito.

Cordialmente,

IL DIRETTORE GENERALE
Raffaele Tangorra

NFV